

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Art. 1 - Indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. f) del CCNL 01/04/1999

1. L'istituto in oggetto, regolato dall'articolo 17, comma 2, lett. f), del Ccnl 1° aprile 1999, è attivato nel rispetto delle disponibilità economiche determinate in applicazione dei criteri definiti dalla contrattazione decentrata nell'ambito del Fondo per il salario accessorio del personale dipendente. La ripartizione delle risorse disponibili per il finanziamento della suddetta indennità è effettuata sulla base di una preventiva ricognizione interna tra i dirigenti/responsabili al fine di rilevarne l'effettivo fabbisogno.

2. L'indennità sarà erogata al personale al quale siano state attribuite responsabilità che pur essendo riconducibili al profilo professionale della categoria di appartenenza, e che quindi sono interamente esigibili, comportano assunzione di specifiche responsabilità in quanto riguardano attività e/o compiti di rilevante complessità e/o specificità di norma non reperibili nell'attività ordinaria.

3. Il valore delle indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. f) sarà commisurato in misura proporzionale allo stanziamento destinato a finanziare tale istituto contrattuale risultante nel Fondo per il salario accessorio.

Art. 2 - Fattispecie di responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. f) cui è connesso il riconoscimento economico accessorio

1. Ai fini del riconoscimento dell'indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, devono essere presenti, necessariamente e in modo prevalente (rispetto alle prestazioni rese) sotto il profilo temporale rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese, almeno due delle fattispecie di responsabilità di seguito indicate:

- Responsabilità di apposizione del parere di regolarità tecnica sulle proposte determinative;
- Responsabilità di partecipazione, quale componente, a commissioni di concorso;
- Responsabilità di partecipazione, quale componente, a commissioni di gara;
- Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro;
- Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici affidati dal responsabile;
- Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività nell'ambito di direttive;
- Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi/erogativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità (procedimenti ad evoluzione fasica, erogazione di servizi a domanda individuale ecc.);
- Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi (partecipazione a delegazione trattante, conferenze di servizi ecc.);
- Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
- Responsabilità di rendicontazione di significative risorse economiche;
- Responsabilità di attività sostitutiva, nell'ambito delle competenze esercitabili e dell'esigibilità delle prestazioni riferita alla categoria di ascrizione;
- Responsabilità di esercizio in via temporanea di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l'affidamento di mansioni superiori;

- Responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
- Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni);
- Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile;
- Responsabilità di elaborazioni di pareri e di supporti consulenziali in generale;
- Responsabilità di funzioni specialistiche ad elevato rischio professionale (responsabile della sicurezza, responsabile della privacy e così via);
- Responsabilità attinenti l'attuazione e l'osservanza degli adempimenti previsti nel Piano triennale anticorruzione e trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012)

2. L'elenco delle specifiche responsabilità deve ritenersi indicativo e non esaustivo, dovendo comunque le fattispecie di responsabilità aggiuntive essere sempre rispondenti alle caratteristiche di complessità e rilevanza sopra delineate per essere riconosciute ai fini del presente regolamento.

Art. 3 - Criteri per l'attribuzione dell'indennità, durata e tempi di erogazione

1. Gli incarichi che danno diritto all'indennità per specifiche responsabilità scadono al 31 dicembre di ogni anno solare. Sono rinnovabili o revocabili in conseguenza di sopravvenute variazioni contrattuali o organizzative.
2. Nel provvedimento di attribuzione può essere stabilita una durata inferiore all'anno, adeguatamente motivata.
3. L'indennità è subordinata al concreto espletamento di mansioni di specifica responsabilità di cui all'art. 2.
4. La liquidazione dell'indennità, come sopra definita, viene effettuata mensilmente per tutto il tempo di effettivo svolgimento delle particolari responsabilità.
5. Gli importi dell'indennità, calcolati ai sensi dell'art. 1 comma 3, sono riferiti al personale in servizio a tempo pieno per l'intero anno; l'indennità, se spettante, è corrisposta al personale a part time in proporzione alle ore lavorative contrattuali.
6. L'indennità non è correlata in modo automatico con le assenze, fatto salvo quanto indicato all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento; i dirigenti/responsabili, tuttavia, dovranno tener conto del fatto che assenze di rilevante entità non consentono l'effettivo esercizio della responsabilità affidata con la necessaria assiduità.
7. L'attribuzione dell'indennità compete ai dirigenti/responsabili di riferimento nell'ambito delle risorse economiche affidate a tale titolo.
8. L'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità che comportino specifiche responsabilità avviene in base ai limiti e criteri concordati in contrattazione decentrata integrativa.
9. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento del fondo sono quantificate di anno in anno in sede di accordo tra le Delegazioni trattanti, datoriale e sindacale, e prelevate dalle disponibilità del fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 01/04/1999, come modificato ed integrato dall'art. 31 del CCNL del 22.01.2004.
10. Eventuali economie realizzate, a qualsiasi titolo, nell'anno di riferimento rientrano nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate.
11. Le responsabilità che danno titolo all'erogazione dell'indennità sono affidate ai singoli dipendenti con atto formale dal dirigente/responsabile di riferimento al momento dell'attribuzione della responsabilità

stessa, da adottarsi di norma entro il mese di gennaio di ogni anno; in tale atto dovranno essere specificate le funzioni, i compiti particolari e gli specifici obiettivi per i quali viene individuata la corrispondente responsabilità. Copia del provvedimento è contestualmente trasmessa, per conoscenza, all'Ufficio competente in materia di personale; lo stesso dovrà essere tempestivamente avvertito, inoltre, in caso di revoca dell'affidamento. In assenza di preventivo atto formale non è possibile attribuire, a consuntivo, l'indennità per alcuna assunzione di particolari responsabilità.

Art. 4 - Criteri generali per la corresponsione dell'indennità

1. Le indennità di cui ai precedenti articoli sono commisurate al concreto esercizio di mansioni di responsabilità con esclusione dei periodi di congedo parentale e dei periodi di malattia con le modalità indicate dalla Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 17/07/2008, n. 7, integrata con la Circolare 05/09/2008, n. 8, emanate in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n.133/2008.

2. La liquidazione delle indennità avviene mensilmente con conguaglio annuale per le eventuali riduzioni dovute ai periodi di assenza richiamati nel comma 1.

3. Le predette indennità sono rinnovabili ed aggiornabili in relazione alle variazioni contrattuali.